



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

106/2013
LUGLIO/16/2013 (*)
31 Luglio 2013

**IL COMMITTENTE CHE EFFETTUI LA
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI
“ATTIVAZIONE” DEI VOUCHER PER
LAVORO OCCASIONALE,
OMETTENDO DI CONSEGNARE I
CORRISPONDENTI BUONI LAVORO
AL PRESTATORE, SUBISCE LA
RICONDUZIONE DI TALE
PRESTAZIONE LAVORATIVA
NELL’ALVEO DEL RAPPORTO DI**

**LAVORO SUBORDINATO A TEMPO
INDETERMINATO!!!!
E' QUESTA L'INTERPRETAZIONE
FORNITA DAL MINISTERO DEL
LAVORO CON L'INTERPELLO N° 37
DEL 12 LUGLIO U.S.**

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n° 37 del 12 luglio 2013, ha provveduto a fornire il proprio parere in merito all'istanza, avanzata dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Modena, con la quale veniva chiesto di conoscere la **sanzione applicabile al committente che, nonostante avesse effettuato la comunicazione preventiva, all'INAIL o all'INPS, prevista in caso di ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio - ex artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 -, non provveda successivamente a corrispondere il dovuto quantitativo di buoni lavoro al prestatore.**

In primis, il Dicastero di Via Flavia ricorda come la L. 92 del 28 giugno 2012 (id.: *Legge Fornero*), con l'art. 1 c. 32, abbia introdotto, ferme restando le peculiarità del settore agricolo, la parametrazione oraria dei voucher, al fine di evitare che un solo buono lavoro possa essere utilizzato per "coprire" prestazioni lavorative connotate da una durata di più ore o addirittura più giorni.

Con il documento di prassi in commento il Ministero precisa che, alla fattispecie *de qua*, sicuramente **non potrà essere applicata la c.d. maxi sanzione per lavoro nero** essendo il rapporto regolarmente denunciato alla

P.A. attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione sia dall'INPS che dall'INAIL.

In nuce, il Dicastero del Welfare ritiene che, **laddove il committente comunichi il ricorso al lavoro accessorio, adempiendo così ai prescritti obblighi informativi ma, non provveda poi a consegnare al prestatore i voucher corrispondenti alla prestazione lavorativa effettuata, la stessa dovrà, necessariamente, essere ricondotta nella forma comune di rapporto di lavoro ossia il rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA